



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 2 giugno 2022
(OR. en)

8678/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0149 (NLE)

LIMITE

CORLX 422
CFSP/PESC 586
RELEX 563
COEST 361
FIN 508

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento
 (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle
 azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

REGOLAMENTO (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive
in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/... del Consiglio, del ... 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina¹⁺,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

¹ GU L del ..., pag. .

⁺ [GU: completare il riferimento e la nota a piè di pagina per la pubblicazione per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22.]

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014¹.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio².
- (3) Il ... il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22], che modifica la decisione 2014/512/PESC e impone ulteriori misure restrittive in diversi settori.
- (4) La decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22] estende ad altri tre enti creditizi russi il divieto di prestazione di servizi specializzati di messaggistica finanziaria.
- (5) La decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22] amplia anche l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

¹ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

² Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

- (6) È considerato opportuno ampliare l'elenco dei componenti sottoposti ad autorizzazione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza.
- (7) La decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22] proroga la sospensione delle licenze di radiodiffusione nell'Unione degli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa.
- (8) Da tempo la Federazione russa attua una sistematica campagna internazionale di manipolazione dei media e di distorsione dei fatti, nell'intento di rafforzare la sua strategia di destabilizzazione dei paesi limitrofi e dell'Unione e dei suoi Stati membri. In particolare la propaganda ha preso di mira, ripetutamente e costantemente, i partiti politici europei, soprattutto durante i periodi elettorali, la società civile, i richiedenti asilo, le minoranze etniche russe, le minoranze di genere e il funzionamento delle istituzioni democratiche nell'Unione e nei suoi Stati membri.
- (9) Nell'intento di giustificare e sostenere l'aggressione nei confronti dell'Ucraina, la Federazione russa porta avanti da tempo la pratica di lanciare iniziative continue e concertate di propaganda prendendo di mira la società civile dell'Unione e dei paesi limitrofi, distorcendo gravemente i fatti e manipolando la realtà.

- (10) Tali iniziative di propaganda hanno trovato una cassa di risonanza in vari organi di informazione sotto lo stabile controllo diretto o indiretto della leadership della Federazione russa. Tali iniziative rappresentano una minaccia consistente e diretta all'ordine pubblico e alla sicurezza dell'Unione. Gli organi di informazione in questione svolgono un ruolo essenziale, strumentale ai fini della promozione e del sostegno dell'aggressione nei confronti dell'Ucraina e della destabilizzazione dei paesi ad essa limitrofi.
- (11) Vista la gravità della situazione, e in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, è necessario, coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all'articolo 11 della stessa, introdurre ulteriori misure restrittive per sospendere le attività di radiodiffusione di tali organi di informazione nell'Unione, o dirette all'Unione. Le misure dovrebbero essere mantenute fino a quando l'aggressione nei confronti dell'Ucraina non sarà cessata e fino a quando la Federazione russa e gli organi di informazione ad essa associati non avranno cessato di condurre azioni di propaganda contro l'Unione e i suoi Stati membri.
- (12) È opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione per decidere, mediante atti di esecuzione e previo esame dei fatti pertinenti, se le misure restrittive debbano diventare applicabili, alla data specificata nel presente regolamento, nei confronti di una o più entità elencate nell'allegato VI del presente regolamento.

- (13) Coerentemente con i diritti e le libertà fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali, in particolare con il diritto alla libertà di espressione e di informazione, la libertà d'impresa e il diritto di proprietà sanciti dagli articoli 11, 16 e 17 della stessa, tali misure non impediscono agli organi di informazione e al loro personale di svolgere nell'Unione attività diverse dalla radiodiffusione, come la ricerca e le interviste. In particolare non modificano l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e di cui alle costituzioni degli Stati membri, nei rispettivi ambiti di applicazione.
- (14) La decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22] impone il divieto di pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dagli organi di informazione russi sotto lo stabile controllo della leadership russa colpiti dalla sospensione della licenza di trasmissione.
- (15) La decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22] impone divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento negli Stati membri, per via diretta o indiretta, di petrolio greggio e di taluni prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, e relativi all'assicurazione e alla riassicurazione del trasporto marittimo di tali merci verso paesi terzi. Sono previsti periodi transitori adeguati.

- (16) Tenuto conto della situazione geografica di vari Stati membri, che genera una dipendenza specifica dal petrolio greggio importato mediante oleodotto dalla Russia, senza valide forniture alternative nel breve periodo, è opportuno che temporaneamente, finché il Consiglio non decida altrimenti, i divieti all'importazione di petrolio greggio dalla Russia non si applichino alle importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia in tali Stati membri. Tali Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per ottenere forniture alternative in modo da garantire che le importazioni di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia siano soggette quanto prima a tali divieti.
- (17) È necessario vietare il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi di petrolio greggio proveniente dalla Russia fornito a uno Stato membro mediante oleodotto ad altri Stati membri o a paesi terzi, nonché vietare, dopo un periodo transitorio di otto mesi, il trasferimento, il trasporto o la rivendita successivi ad altri Stati membri di prodotti petroliferi ottenuti da tale petrolio greggio. Data la specifica dipendenza della Cechia da tali prodotti petroliferi, dovrebbe esserle concesso un ulteriore periodo di dieci mesi affinché possa ottenere forniture alternative.

- (18) Data la specifica esposizione geografica della Bulgaria, dovrebbe essere prevista per un periodo limitato una deroga speciale al divieto di importazioni di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi. Data la specifica situazione della Croazia legata alla necessità di garantire una fornitura regolare di gasolio sottovuoto per il funzionamento della sua raffineria, l'autorità nazionale competente dovrebbe avere la possibilità di acquistare, importare o trasferire gasolio sottovuoto russo per un periodo specifico a determinate condizioni.
- (19) Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, dovrebbe essere consentita l'importazione di petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale, fino alla ripresa della fornitura mediante oleodotto o fino a quando il Consiglio non decida che il divieto di importazione di petrolio greggio fornito mediante oleodotto si applica nei confronti di tale Stato membro.

- (20) In caso di improvvisa interruzione delle forniture di petrolio, mediante oleodotto o per via marittima, è opportuno che gli Stati membri agiscano in uno spirito di solidarietà e cooperazione regionale, coinvolgendo sia le autorità pubbliche che le imprese energetiche, in stretto coordinamento nell'ambito del gruppo di coordinamento del petrolio, in vista di eventuali immissioni di scorte petrolifere, comprese le scorte petrolifere di sicurezza, e di altre misure, tra cui la fornitura della miscela appropriata, come previsto nei rispettivi piani di emergenza nazionali o concordato a norma della direttiva 2009/119/CE. Questo impegno di solidarietà e cooperazione è particolarmente importante in considerazione dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e di una possibile interruzione delle forniture di petrolio greggio russo nella regione, in particolare per quanto riguarda gli oleodotti o i porti del Mar Nero. La Commissione monitorerà i mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, riferirà periodicamente al Consiglio e, se del caso, presenterà proposte per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento.

- (21) Conformemente al principio della libertà di transito, i divieti relativi all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di taluni prodotti petroliferi dalla Russia non dovrebbero pregiudicare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di merci siffatte che sono originarie di un paese terzo e che transitano semplicemente attraverso la Russia. In particolare, tali divieti non dovrebbero applicarsi nella situazione in cui la Russia è indicata quale Stato di esportazione nelle dichiarazioni in dogana, se in queste ultime il paese di origine del petrolio greggio e di altri prodotti petroliferi è indicato quale Stato terzo.
- (22) Le autorità nazionali dovrebbero effettuare i controlli necessari per garantire che il transito delle merci di paesi terzi non determini l'elusione dei divieti. Qualora vi siano prove sufficienti del fatto che le importazioni di merci di paesi terzi determinano l'elusione del divieto, tali importazioni dovrebbero essere vietate.

- (23) La decisione (PESC) 2022/... [GU: completare i dettagli per la decisione del Consiglio di cui al documento ST 8676/22] impone inoltre divieti per quanto riguarda la prestazione alla Russia di servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale nonché servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni.
- (24) Al fine di garantire la corretta attuazione dell'articolo 5 *quaterdecies* del regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno prorogare il termine per la cessazione delle attività di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo dal 10 maggio 2022 fino al ... [un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento].
- (25) È opportuno precisare che il presente regolamento non impedisce il ricevimento di pagamenti da parte di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro provenienti dalla rispettiva controparte russa in virtù di contratti relativi ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato X del regolamento (UE) n. 833/2014 conclusi prima del 26 febbraio 2022 ed eseguiti da parte di tale persona giuridica, entità od organismo prima del 27 maggio 2022.

- (26) Visto l'allegato II del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero¹, i servizi contabili, di auditing e di consulenza in materia fiscale comprendono la registrazione delle operazioni commerciali per le imprese e altri soggetti, i servizi di auditing di dati contabili e di documenti finanziari, la consulenza in materia fiscale per le imprese e la compilazione di documenti fiscali. I servizi di consulenza amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni comprendono i servizi di consulenza, orientamento e assistenza operativa prestati a favore delle imprese allo scopo di delineare la politica e la strategia aziendale e di definire la pianificazione complessiva, la struttura e il controllo di un'organizzazione. Sono inclusi gli oneri di gestione, i servizi di revisione gestionale, i servizi di consulenza in materia di gestione del mercato, della produzione, delle risorse umane e di progetti, nonché i servizi di consulenza, di orientamento e di assistenza operativa connessi al miglioramento dell'immagine dei clienti e delle relazioni di questi con altre istituzioni e il pubblico in generale.

¹ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.

- (27) Ai fini della corretta attuazione delle misure di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, è opportuno estendere a tutte le rappresentanze diplomatiche e consolari presenti in Russia l'esenzione dal divieto di trasporto di merci mediante imprese di trasporto su strada stabilite in Russia. È altresì opportuno estendere talune esenzioni dai divieti di accettazione di depositi e in materia di trust, nonché precisare e rafforzare le disposizioni in materia di sanzioni nazionali in caso di violazione delle misure di cui al presente regolamento.
- (28) Poiché le presenti misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (29) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

- 1) all'articolo 2 *septies*, è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. È vietato pubblicizzare prodotti o servizi in qualsiasi contenuto prodotto o diffuso dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato XV, anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite qualsiasi dei mezzi di cui al paragrafo 1.";
- 2) all'articolo 3, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietato a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;"
- 3) all'articolo 3 *bis*, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) essa è necessaria per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione, nonché il trasporto di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, salvo se vietata a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; oppure;"

- 4) all'articolo 3 *sexies bis*, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati nell'allegato XXIV;"
- 5) all'articolo 3 *terdecies*, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, l'acquisto, l'importazione o il trasporto nell'Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;"
- 6) all'articolo 3 *terdecies*, paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- "d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Russia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; o";

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 3 quaterdecies

1. È vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia.
2. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.
3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
 - a) fino al ... [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2709 00 conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro il ... [20 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e le operazioni *una tantum* per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;

- b) fino al ... [8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], alle operazioni *una tantum* per consegna a breve termine concluse ed eseguite prima di tale data o all'esecuzione di contratti di acquisto, importazione o trasferimento di merci del codice NC 2710 conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, a condizione che tali contratti siano stati notificati dallo Stato membro interessato alla Commissione entro ... [20 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e le operazioni *una tantum* per consegna a breve termine siano notificate dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dal completamento;
- c) all'acquisto, all'importazione o al trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi;
- d) al petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 consegnato mediante oleodotto dalla Russia agli Stati membri, fino a quando il Consiglio non decida che si applicano i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Se la fornitura di petrolio greggio mediante oleodotto dalla Russia a uno Stato membro senza sbocco sul mare è interrotta per motivi che esulano dal controllo di tale Stato membro, il petrolio greggio trasportato per via marittima dalla Russia di cui al codice NC 2709 00 può essere importato in tale Stato membro, in virtù di una deroga temporanea eccezionale ai paragrafi 1 e 2, fino alla ripresa della fornitura o fino all'applicazione nei confronti di tale Stato membro della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 3, lettera d), se questa data è precedente.
5. A decorrere dal ... [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Bulgaria possono autorizzare l'esecuzione fino al 31 dicembre 2024 di contratti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ai fini dell'acquisto, dell'importazione o del trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima elencato nell'allegato XXV originario della Russia o esportato dalla Russia.
6. A decorrere dal ... [8 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2023 l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto del codice NC 2710 1971 originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - a) non è disponibile alcuna fornitura alternativa di gasolio sottovuoto; e

- b) la Croazia ha notificato alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica e la Commissione non ha sollevato obiezioni in tale periodo.
7. Le merci importate a seguito di una deroga concessa da un'autorità competente conformemente al paragrafo 5 o 6 non sono vendute ad acquirenti situati in un altro Stato membro o in un paese terzo.
8. Sono vietati il trasferimento o il trasporto di petrolio greggio consegnato mediante oleodotto negli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), verso altri Stati membri o paesi terzi, o la sua vendita ad acquirenti in altri Stati membri o in paesi terzi.

Tutte le partite e tutti i contenitori di tale petrolio greggio sono contrassegnati chiaramente dalla dicitura "REBCO: esportazione vietata".

A decorrere dal ...[otto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], qualora il petrolio greggio sia stato consegnato mediante oleodotto a uno Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d), è vietato trasferire o trasportare prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da tale petrolio greggio verso altri Stati membri o paesi terzi, ovvero vendere tali prodotti petroliferi ad acquirenti in altri Stati membri o paesi terzi.

A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] i divieti di cui al terzo comma si applicano all'importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in tale paese, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al... [mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.

9. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano agli acquisti in Russia di beni elencati nell'allegato XXV che sono necessari per soddisfare le esigenze di base dell'acquirente in Russia o di progetti umanitari in Russia.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi entro il 1° giugno 2022 e successivamente ogni tre mesi, i quantitativi di petrolio greggio di cui al codice NC 2709 00 importati mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d). Tali dati relativi alle importazioni sono disaggregati per oleodotto. Qualora la deroga temporanea eccezionale di cui al paragrafo 4 si applichi a uno Stato membro senza sbocco sul mare, tale Stato membro riferisce ogni tre mesi alla Commissione in merito ai quantitativi di petrolio greggio trasportato per via marittima di cui al codice NC 2709 00 che importa dalla Russia, fintantoché si applica tale deroga.

Durante il periodo fino al... [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] di cui al paragrafo 8, quarto comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni tre mesi i quantitativi di prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710 ottenuti da petrolio greggio consegnato mediante oleodotto di cui al paragrafo 3, lettera d), che esportano verso la Cechia.

Articolo 3 quindicesimo

1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o finanziamenti o assistenza finanziaria relativi al trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV originari della Russia o esportati dalla Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:
- a) all'esecuzione fino al ... [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] di contratti conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; o
 - b) al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.";

8) l'articolo 5 *bis bis* è così modificato:

- a) è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 *bis*. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi ivi menzionati in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022.";

- b) al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) salvo se vietate a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, operazioni strettamente necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;"
- c) al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:
- "d) operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il [3 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1;
- e) operazioni connesse alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, di servizi dei centri di dati, e alla fornitura di servizi e apparecchiature necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza degli stessi, compresa la fornitura di firewall, e di servizi di call center, a una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XIX."

9) l'articolo 5 *quater* è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 quater

1. In deroga all'articolo 5 *ter*, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l'accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi di portafoglio, conti o custodia alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l'accettazione del deposito o la fornitura del servizio di portafoglio, conti o custodia è:
 - a) necessaria per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'articolo 5 *ter*, paragrafo 1, e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
 - b) destinata esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinata esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

- d) necessaria per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o
- e) necessaria per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare o organizzazione internazionale.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b) c) o e), entro due settimane dal rilascio dell'autorizzazione.";

10) all'articolo 5 *septies*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera.";

11) l'articolo 5 *nonies* è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 nonies

1. È vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato XIV o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.
2. Per ogni persona giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato XIV, il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a decorrere dalla data indicata per lo stesso in tale allegato. Il divieto si applica a decorrere dalla stessa data a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIV.";

12) all'articolo 5 *duodecies*, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) salvo se vietati a norma dell'articolo 3 *quaterdecies* o 3 *quindecies*, l'acquisto, l'importazione o il trasporto di gas naturale o petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, ovvero di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell'Unione; o";

13) l'articolo 5 *quaterdecies* è sostituito dal seguente:

"*Articolo 5 quaterdecies*

1. È vietato registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico affine aventi come trustor o beneficiario:
 - a) cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia;
 - b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
 - c) persone giuridiche, entità od organismi i cui diritti di proprietà siano direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b);
 - d) persone giuridiche, entità od organismi sotto il controllo di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a), b) o c);

- e) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a), b), c) o d).
2. A decorrere da ... [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] è vietato agire, o provvedere affinché un'altra persona agisca, in qualità di trustee, azionista fiduciario (nominee shareholder), amministratore, segretario generale (secretary) o in funzione analoga, per un trust o un istituto giuridico affine di cui al paragrafo 1.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle operazioni strettamente necessarie per la cessazione entro il ... [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 9 aprile 2022 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino di uno Stato membro o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.

5. In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la continuazione dei servizi di cui al paragrafo 2 oltre il ... [un mese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]:
- a) per il completamento entro il ... [tre mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] delle operazioni strettamente necessarie per la cessazione dei contratti di cui al paragrafo 3, a condizione che tali operazioni siano state avviate prima dell'11 maggio 2022; o
 - b) per altri motivi, a condizione che i fornitori di servizi non accettino dalle persone di cui al paragrafo 1 fondi o risorse economiche, né che li mettano a loro disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero che non procurino in altro modo a tali persone alcun beneficio derivante da attività poste in un trust.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi di cui a tali paragrafi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
- a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

- b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia; o
- c) il funzionamento di trust finalizzati all'amministrazione di regimi pensionistici aziendali o professionali, polizze assicurative o regimi di partecipazione dei dipendenti, di enti di beneficenza, di circoli sportivi dilettantistici e di fondi per minori o adulti vulnerabili.

7. Lo Stato membro interessato informa la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 o del paragrafo 6 entro due settimane dal rilascio di tale autorizzazione.";

14) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 quindicesimo

1. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:
 - a) governo russo; o
 - b) persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.
2. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il ... [1 mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

3. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l'esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.
4. Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi destinati all'uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro.
5. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:
 - a) scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; o
 - b) le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia.";

- 15) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni, ov eopportuno anche penali, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri prevedono adeguati provvedimenti di confisca dei proventi di dette violazioni.";
- 16) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 17) l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 18) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento;
- 19) l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 20) l'allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;

21) l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Il presente punto si applica nei confronti di una o più delle entità di cui all'allegato VI del presente regolamento a decorrere dal ... [21 giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e a condizione che il Consiglio, dopo aver esaminato i rispettivi casi, decida in tal senso mediante atto di esecuzione;

22) l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;

23) è aggiunto l'allegato XXV conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

All'allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi seguenti:

"46° Istituto centrale di ricerca scientifica TSNII (*46th TSNII Central Scientific Research Institute*)

Alagir Resistor Factory

Istituto di ricerca panrusso per le misurazioni ottiche e fisiche (*All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements*)

Istituto di ricerca scientifica panrusso Etalon JSC (*All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC*)

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Sistema automatizzato per gli appalti pubblici per ordini di difesa dello Stato LLC (*Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC*)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Centro di ricerca scientifica per l'elettronica, l'informatica e la tecnologia JSC (*Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC*)

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Istituto di fisica delle alte energie (*Institute of High Energy Physics*)


Istituto di fisica teorica e sperimentale (*Institute of Theoretical and Experimental Physics*)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Istituto di ricerca scientifica Kulon JSC (*Kulon Scientific-Research Institute JSC*)



Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Istituto di ricerca sulle comunicazioni di Mosca JSC (*Moscow Communications Research Institute JSC*)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Istituto di ricerca scientifica per l'ingegneria strumentale di Omsk JSC (*Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC*)

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSCPolyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Impianto di apparecchiature per la comunicazione a distanza di Pskov (*Pskov Distance Communications Equipment Plant*)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Centro per la produzione scientifica di Vigstar JSC (*Scientific Production Center Vigstar JSC*)

Impresa di produzione scientifica "Radiosviaz" (*Scientific Production Enterprise 'Radiosviaz'*)

Istituto di ricerca scientifica Ferrite-Domen (*Scientific Research Institute Ferrite-Domen*)

Istituto di ricerca scientifica sui sistemi di gestione delle comunicazioni (*Scientific Research Institute of Communication Management Systems*)

Associazione di produzione scientifica e istituto di ricerca scientifica dei componenti radiologici (*Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components*)

Impresa di produzione scientifica "Kant" (*Scientific-Production Enterprise 'Kant'*)

Impresa di produzione scientifica "Svyaz" (*Scientific-Production Enterprise 'Svyaz'*)

Impresa di produzione scientifica di Almaz JSC (*Scientific-Production Enterprise Almaz, JSC*)

Impresa di produzione scientifica di Salyut JSC (*Scientific-Production Enterprise Salyut, JSC*)

Impresa di produzione scientifica di Volna (*Scientific-Production Enterprise Volna*)

Impresa di produzione scientifica di Vostok JSC (*Scientific-Production Enterprise Vostok, JSC*)

Istituto di ricerca scientifica "Argon" (*Scientific-Research Institute 'Argon'*)

Istituto di ricerca scientifica e stabilimento Platan (*Scientific-Research Institute and Factory Platan*)

Istituto di ricerca scientifica dei sistemi automatizzati e dei complessi di comunicazione Neptune JSC (*Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC*)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Società di missili tattici "Salute" JSC (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Salute'*)

Società di missili tattici JSC "State Machine Building Design Bureau "Vympel" By Name I.I.Toropov" (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'State Machine Building Design Bureau 'Vympel' By Name I.I.Toropov'*)

Società di missili tattici "URALELEMENT" JSC (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'URALELEMENT'*)

Società di missili tattici "Plant Dagdiesel" JSC (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Plant Dagdiesel'*)

Società di missili tattici "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company 'Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering'*)

Società di missili tattici PA Strel JSC (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela*)

Società di missili tattici JSC, Stabilimento di Kulakov (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov*)

Società di missili tattici di Ravenstvo JSC (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo*)

Società di missili tattici JSC Ravenstvo-service (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service*)

Società di missili tattici JSC, Saratov Radio Instrument Plant (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant*)

Società di missili tattici JSC Severny Press (*Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press*)

Società di missili tattici JSC "Centro di ricerca per la progettazione automatizzata" (*Tactical Missile Company, Joint-Stock Company 'Research Center for Automated Design'*)

Società di missili tattici KB Mashinostroeniya (*Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya*)

Società di missili tattici NPO Electromeccanics (*Tactical Missile Company, NPO Electromeccanics*)

Società di missili tattici, NPO Lightning (*Tactical Missile Company, NPO Lightning*)

Società di missili tattici, Impianto elettromeccanico di Petrovsky "Molot" (*Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant 'Molot'*)

Società di missili tattici PJSC "MBDB "ISKRA" (*Tactical Missile Company, PJSC 'MBDB 'ISKRA'*)

Società di missili tattici PJSC ANPP Temp Avia (*Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia*)

Società di missili tattici, Ufficio di progettazione di Raduga (*Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau*)

Società di missili tattici "Ufficio di progettazione centrale di automazione" (*Tactical Missile Corporation, 'Central Design Bureau of Automation'*)

Società di missili tattici, Stabilimento di riparazione di aeromobili 711 (*Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant*)

Società di missili tattici AO GNPP "Region" (*Tactical Missile Corporation, AO GNPP 'Region'*)

Società di missili tattici AO TMKB "Soyuz" (*Tactical Missile Corporation, AO TMKB 'Soyuz'*)

Società di missili tattici, Stabilimento ottico e meccanico di Azov (*Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant*)

Società di missili tattici, Stabilimento "MPO – Gidropribor" (*Tactical Missile Corporation, Concern 'MPO – Gidropribor'*)

Società di missili tattici JSC "KRASNY GIDROPRESS" (*Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company 'KRASNY GIDROPRESS'*)

Società di missili tattici JSC Avangard (*Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard*)

Società di missili tattici, Stabilimento Granit-Electron JSC (*Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron*)

Società di missili tattici JSC Elektrotyaga (*Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga*)

Società di missili tattici JSC GosNIIMash (*Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash*)

Società di missili tattici RKB Globus (*Tactical Missile Corporation, RKB Globus*)

Società di missili tattici, Stabilimento aeronautico di Smolensk (*Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant*)

Società di missili tattici TRV Engineering (*Tactical Missile Corporation, TRV Engineering*)

Società di missili tattici, Ufficio di progettazione Ural "Detal" (*Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau 'Detal'*)

Società di missili tattici Zvezda-Strela Limited Liability Company (*Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company*)

Tambov Plant (TZ) 'October'

Corporazione cantieristica unita "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (*United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise"*)

"Quinto Cantiere" della Corporazione cantieristica unita (*United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard'*).

ALLEGATO II

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1) nella categoria I – Materiali elettronici, sottocategoria X.A.I.003, la lettera a. è sostituita dalla seguente:

"a. variatori di frequenza e componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel regolamento (UE) 2021/821;"

2) sono aggiunte le seguenti categorie:

"Categoria IX – Materiali speciali e relative apparecchiature


X.C.IX.001 Composti di costituzione chimica definita presentati isolatamente conformemente alla nota 1 dei capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata:

a. in concentrazioni uguali o superiori al 95 % del peso, come segue:


1. dicloruro di etilene (CAS 107-06-2);
2. nitrometano (CAS RN 75-52-5);
3. acido picrico (CAS 88-89-1);
4. cloruro di alluminio (CAS 7446-70-0);
5. arsenico (CAS 7440-38-2);
6. triossido di arsenico (CAS 1327-53-3);

7. cloridrato di bis(2-cloroetil)etilammina (CAS 3590-07-6);
8. cloridrato di bis(2-cloroetil)metilammina (CAS 55-86-7);
9. cloridrato di tris(2-cloroetil)ammina (CAS 817-09-4);
10. tributil fosfato (CAS 102-85-2);
11. isocianato di metile (CAS 624-83-9);
12. chinaldina (CAS 91-63-4);
13. 1-bromo-2-cloroetano (CAS 107-04-0);
14. benzile (CAS 134-81-6);
15. etere dietilico (CAS 60-29-7);
16. etere dimetilico (CAS 115-10-6);
17. dimetilamminoetanolo (CAS 108-01-0);
18. 2-metossietanolo (CAS 109-86-4);
19. butiril-colinesterasi (BCHE);
20. dietilentriammina (CAS 111-40-0);

21. diclorometano (CAS 75-09-2);
22. dimetilanilina (CAS 121-69-7);
23. bromuro di etile (CAS 74-96-4);
24. cloruro di etile (CAS 75-00-3);
25. etilammina (CAS 75-04-7);
26. esammina (CAS 100-97-0);
27. isopropanolo (CAS 67-63-0);
28. 2-bromopropano (CAS 75-26-3);
29. etere diisopropilico (CAS 108-20-3);
30. metilammina (CAS 74-89-5);
31. bromuro di metile (CAS 74-83-9);
32. monoisopropilammina (CAS 75-31-0);
33. cloruro di obidossina (CAS 114-90-9);
34. bromuro di potassio (CAS 7758-02-3);

- 
35. piridina (CAS 110-86-1);
 36. bromuro di piridostigmina (CAS 101-26-8);
 37. bromuro di sodio (CAS 7647-15-6);
 38. sodio metallico (CAS 7440-23-5);
 39. tributilammina (CAS 102-82-9);
 40. trietilammina (CAS 121-44-8) o
 41. trimetilammina (CAS 75-50-3);
- b. in concentrazioni uguali o superiori al 90 % del peso, come segue:
1. acetone (CAS 67-64-1);
 2. acetilene (CAS 74-86-2);
 3. ammoniaca (CAS 7664-41-7);
 4. antimonio (CAS 7440-36-0);
 5. benzaldeide (CAS 100-52-7);
 6. benzoina (CAS 119-53-9);

7. 1-butanolo (CAS 71-36-3);
8. 2-butanolo (CAS 78-92-2);
9. iso-butanolo (CAS 78-83-1);
10. T-butanolo (CAS 75-65-0);
11. carburo di calcio (CAS 75-20-7);
12. monossido di carbonio (CAS 630-08-0);
13. cloro (CAS 7782-50-5);
14. cicloesano (CAS 108-93-0);
15. dicicloesilammina (CAS 101-83-7);
16. etanolo (CAS 64-17-5);
17. etilene (CAS 74-85-1);
18. ossido di etilene (CAS 75-21-8);
19. fluoroapatite (CAS 1306-05-4);
20. cloruro di idrogeno (CAS 7647-01-0);



21. solfuro di idrogeno (CAS 7783-06-4);
22. acido mandelico (CAS 90-64-2);
23. metanolo (CAS 67-56-1);
24. cloruro di metile (CAS 74-87-3);
25. ioduro di metile (CAS 74-88-4);
26. metilmercaptano (CAS 74-93-1);
27. monoetilenglicole (CAS 107-21-1);
28. cloruro di ossalile (CAS 79-37-8);
29. solfuro di potassio (CAS 1312-73-8);
30. tiocianato di potassio (CAS 333-20-0);
31. ipoclorito di sodio (CAS 7681-52-9);
32. zolfo (CAS 7704-34-9);
33. diossido di zolfo (CAS 7446-09-5);

- 34. triossido di zolfo (CAS 7446-11-9);
- 35. cloruro di tiofosforile (CAS 3982-91-0);
- 36. fosfito di triisobutile (CAS 1606-96-8);
- 37. fosforo bianco (CAS 12185-10-3); o
- 38. fosforo giallo (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002 Fentanil e i suoi derivati Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil e sali di tali prodotti.

Nota:

X.C.IX.002 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.

X.C.IX.003 Precursori chimici delle sostanze chimiche che agiscono sul sistema nervoso centrale, come segue:

- a. 4-anilino-N-fenetilpiperidina (CAS 21409-26-7); o
- b. N-fenetil-4-piperidinone (CAS 39742-60-4).

Note:

1. *X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione le "miscele chimiche" contenenti una o più delle sostanze chimiche specificate alla voce X.C.IX.003. nella quale nessuna sostanza chimica singolarmente specificata costituisce più dell'1 % in peso della miscela.*
2. *X.C.IX.003 non sottopone ad autorizzazione i prodotti identificati come beni di consumo imballati per la vendita al dettaglio ad uso personale o imballati per uso individuale.*

Categoria X - Trattamento e lavorazione dei materiali

X.B.X.001 "Reattori a flusso continuo" e loro "componenti modulari".

Note tecniche:

1. *Ai fini di X.B.X.001, i "reattori a flusso continuo" sono costituiti da sistemi "plug and play" (pronti all'uso) in cui i reagenti sono immessi in modo continuo nel reattore e il prodotto risultante è raccolto all'uscita.*
2. *Ai fini di X.B.X.001, per "componenti modulari" si intendono i moduli fluidi, le pompe per liquidi, le valvole, i moduli "packed-bed", i moduli miscelatori, i manometri, i separatori liquido-liquido, ecc.*

X.B.X.002 Assemblatori e sintetizzatori di acidi nucleici non sottoposti ad autorizzazione da 2B352.i, parzialmente o totalmente automatizzati, progettati per la generazione di acidi nucleici a più di 50 basi.


X.B.X.003 Sintetizzatori automatici di peptidi in grado di funzionare in atmosfera controllata.".

ALLEGATO III

All'allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunti i paesi partner seguenti:

"REGNO UNITO


COREA DEL SUD".



ALLEGATO IV

All'allegato XII del regolamento (UE) n. 833/2014, il titolo è sostituito dal seguente:

"Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 2".



ALLEGATO V

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIV

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 *NONIES*

Nome della persona giuridica, dell'entità o dell'organismo	Data di applicazione
Bank Otkritie	12 marzo 2022
Novikombank	12 marzo 2022
Promsvyazbank	12 marzo 2022
Bank Rossiya	12 marzo 2022
Sovcombank	12 marzo 2022
VNESHECONOMBANK (VEB)	12 marzo 2022
VTB BANK	12 marzo 2022
Sberbank	<i>[GU: inserire la data corrispondente a 10 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>
Credit Bank of Moscow	<i>[GU: inserire la data corrispondente a 10 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>
Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank	<i>[GU: inserire la data corrispondente a 10 giorni di calendario dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]</i>

".


ALLEGATO VI

All'allegato XV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le entità seguenti:

"Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International".



ALLEGATO VII

L'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dall'allegato seguente:

"ALLEGATO XXI

ELENCO DEI BENI E DELLE TECNOLOGIE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DECIES

Codice NC	Nome del prodotto
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31 00	Caviale
1604 32 00	Sucedanei del caviale
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti "clinkers"), anche colorati
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione dei codici NC 2825 20 00 e 2825 30 00
ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione del codice NC 2835 26 00
ex 2901	Idrocarburi aciclici, a eccezione del codice NC 2901 10 00

Codice NC	Nome del prodotto
2902	Idrocarburi ciclici
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione del codice NC 2905 11 00
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali ed emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
3104 20	Cloruro di potassio
3105 20	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio
3105 60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex 3105 90 20	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
ex 3105 90 80	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
4011	Pneumatici nuovi, di gomma
44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803

Codice NC	Nome del prodotto
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
7005	Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm
7801	Piombo greggio
ex 8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche col codice NC 8411 91 00
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9403	Altri mobili e loro parti

..

ALLEGATO VIII

È aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO XXV

ELENCO DI PETROLIO GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI DI CUI AGLI ARTICOLI 3
QUATERDECIES E 3 *QUINDECIES*

Codice NC	Descrizione
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli"

."